

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO SAN ROMUALDO (R.S.A.)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 428 in data 10/01/2024

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Missione della R.S.A.	4
Art. 3 - Destinatari del servizio di R.S.A.	4
Art. 4 - Accesso al servizio	4
Art. 5 - Accoglienza	5
Art. 6 - Retta	5
Art. 7 - Pagamento della retta	5
Art. 8 - Integrazione della retta da parte del Comune di provenienza	5
Art. 9 - Tariffa di prenotazione posto letto	6
Art. 10 – Assegnazione posto letto e stanza del Residente	6
Art. 11 - Trasferimenti interni	6
Art. 12 - Ricovero ospedaliero.....	6
Art. 13 - Rientro al domicilio	6
Art. 14 - Servizi a favore del Residente	7
Art. 15 - Visite mediche e specialistiche - informazioni sanitarie e costi	7
Art. 16 - Incontri con i familiari.....	7
Art. 17 – Comunicazione con i Familiari	7
Art. 18 – Servizio di custodia dei beni	7
Art. 19 - Servizio di Trasporto.....	7
Art. 20 - Cambio di residenza.....	8
Art. 21 - Certificazione amministrativa.....	8
Art. 22 - Rapporti con i Residenti - responsabilità	8
Art. 23 - Diritti dei Residenti	8
Art. 24 - Diritto all'informazione	8
Art. 25 - Rappresentanti dei Residenti	8
Art. 26 “Persona di riferimento” per il residente	8
Art. 27 - Doveri dei Residenti	9
Art. 28 - Divieti	9
Art. 29 - Norme di sicurezza e antincendio.....	9
Art. 30 - Dotazione messa a disposizione del Residente	10
Art. 31 - Dotazione personale del Residente.....	10
Art. 32 - Doveri dei familiari.....	10
Art. 33 - Doveri dei visitatori	10
Art. 34 - Accesso di animali in struttura	10
Art. 35 - Assicurazione	11
Art. 36 - Rapporti con il personale.....	11
Art. 37 - Rapporti fra i Residenti	11
Art. 38 - Rapporti tra Residenti e terzi	11
Art. 39 - Coinvolgimento di familiari e conoscenti.....	11
Art. 40 - Assistenza privata	12
Art. 41 - Doveri delle assistenze private	12
Art. 42 - Dimissione del Residente	12
Art. 43 - Decesso del Residente	12
Art. 44 - Esclusione del Residente	12
Art. 45 - Accettazione del Regolamento	13
Art. 46 - Infrazioni al presente Regolamento	13

PREMESSA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento del servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) - ed i rapporti tra il gestore IDEA 2000 I.L. e i Residenti, nonché i loro familiari o terzi, e tutti coloro che partecipano a vario titolo alla vita della residenza.

Attraverso il regolamento interno la Cooperativa si prefigge i seguenti scopi:

- rendere comprensibili alcuni aspetti del rapporto contrattuale con il Residente;
- precisare le caratteristiche di alcuni servizi/attività di supporto erogati dal Gestore;
- chiarire i diritti e i doveri e le norme di comportamento dei Residenti, dei familiari, dei visitatori;
- facilitare la vita comunitaria dei Residenti.

Art. 2 - Missione della R.S.A.

La missione della R.S.A. è quella di accogliere persone non autosufficienti e non curabili a domicilio, per offrire loro, nei limiti delle risorse disponibili, una relazione di cura personalizzata, in un ambiente protetto, ma familiare, capace di attenuare l'impatto delle limitazioni dovute alla malattia e alla disabilità e di promuovere al meglio possibile la salute, il benessere e la partecipazione nelle situazioni di vita, in una prospettiva di valorizzazione delle soggettività e delle capacità, di tutela dei diritti e di inclusione sociale, assumendo come principi ispiratori la considerazione degli anziani come persone portatrici di valori indipendentemente dalle condizioni di salute e la responsabilizzazione della famiglia come insostituibile risorsa per il buon esito del progetto di assistenza dell'ospite. Pertanto pone l'anziano che sceglie questa struttura al centro di ogni azione, al fine di assicurare all'ospite le più confortevoli condizioni di vita ed aiutandolo ad essere protagonista del proprio benessere.

Art. 3 - Destinatari del servizio di R.S.A.

Il servizio di RSA è rivolto a persone anziane riconosciute non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.

La RSA è accreditata per l'esercizio dell'attività sanitaria per 8 posti letto, convenzionati con l'Azienda Sanitaria.

I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati sono quelli previsti dalla legislazione regionale, nazionale e dalla **Carta dei servizi**.

L'ACCOGLIENZA

Art. 4 - Accesso al servizio

a) Posti letto "a pagamento"

I posti della RSA sono tutti convenzionati con la USL Toscana-sudest. Se, per varie motivazioni, restasse libero un posto per ammissione di un privato, questo, per essere ammesso dovrà inoltrare domanda alla Direzione della Cooperativa

La domanda di ammissione viene inserita in una lista d'attesa creata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle varie richieste. La domanda di ammissione viene sottoposta alla valutazione del Coordinatore, che verifica la compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile e del relativo nucleo assistenziale.

b) Posti letto convenzionati con l'Azienda Sanitaria

Per essere ammessi su posti letto convenzionati con l'Azienda Sanitaria è necessario inoltrare richiesta al "punto insieme" (Assistente sociale del territorio) che provvederà a istituire pratica di ammissione per ottenere il "voucher", alla conclusione dell'iter di richiesta, secondo il principio della "Libera Scelta" l'utente sceglierà la casa di riposo a lui più congeniale, secondo i posti disponibili.

Art. 5 - Accoglienza

Il Coordinatore comunica all'interessato o alla persona referente, anche telefonicamente, la possibilità di ammissione nel posto resosi disponibile. Entro 2 giorni lavorativi l'interessato dovrà confermare o rifiutare l'accettazione del posto.

Dell'avvenuta entrata del nuovo Residente, il Coordinatore trasmetterà tempestivamente comunicazione all'ufficio di riferimento della USL.

Al fine di acquisire le necessarie informazioni sulle condizioni psico-fisiche del nuovo Residente e sulla sua storia biografica, e per illustrare l'organizzazione dei servizi socio - assistenziali e generali presenti all'interno della RSA prima dell'effettivo ingresso, verrà effettuato un colloquio con il Residente stesso e/o con i familiari/referenti suddiviso in due diversi momenti:

- a) una prima parte, curata dal Coordinatore, che verte sugli aspetti amministrativi; in questo momento il Residente o chi lo rappresenta (familiare di riferimento, tutore o amministratore di sostegno) stipula con l'Idea 2000 I.L. s.c.s. un "**Contratto di servizio**". La sottoscrizione del contratto prevede l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento Interno, nelle procedure di gestione e in quelle riportate nella **Carta dei Servizi**.
- b) una seconda parte, condotta dalla referente, con il supporto dell'infermiera, dell'animatore e dell'assistente in turno, sugli aspetti biografici, sanitari e socio-assistenziali.

Tutte le informazioni relative al Residente saranno registrate e rese disponibili alle funzioni interne interessate, tenuto conto della normativa sulla privacy.

Art. 6 - Retta

A fronte della fruizione dei servizi residenziali, è previsto il pagamento di una retta mensile, comprensiva dei servizi alberghieri, assistenziali e sanitari specificati nella **Carta dei Servizi**.

L'importo della retta residenziale è determinato sulla base della Convenzione Stipulata dal Comune di Pratovecchio Stia con la Direzione dell'AUSL Toscana-Sud Est.

Eventuali servizi non previsti per la generalità dei Residenti nonché eventuali sovrapprezzi potranno essere forniti con l'applicazione di tariffe aggiuntive calcolate sulla base dei relativi costi.

Art. 7 - Pagamento della retta

a) Posto letto a pagamento e posto letto convenzionato

Per le persone che occupano un posto letto a pagamento o un posto letto convenzionato, la retta residenziale mensile è pagata in via anticipata dai soggetti obbligati, dietro emissione fattura, tramite addebito bancario automatico, bollettino di c/c postale o bonifico bancario, entro 10 giorni dalla data della fattura di riferimento.

Per i Comuni o altri Enti obbligati, il termine per il pagamento della retta è fissato in 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardo del pagamento, la Direzione della Cooperativa attiverà la procedura di recupero del credito, maggiorato di spese e interessi.

Art. 8 - Integrazione della retta da parte del Comune di provenienza

È possibile presentare domanda al proprio Comune di provenienza per l'integrazione del pagamento della retta residenziale quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) la persona che viene accolta in R.S.A. non ha un reddito personale sufficiente per pagare l'intera retta residenziale,
- b) i parenti "tenuti all'obbligo degli alimenti" versano in condizioni di indisponibilità economica.

Il Comune di provenienza, in base a specifico Regolamento, stabilirà la possibilità o meno di impegnarsi nel pagamento dell'integrazione della retta residenziale.

La Cooperativa rimane estranea agli accordi ed alle successive determinazioni fra i Residenti, i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. ed i Comuni obbligati per quanto attiene

le rispettive quote per il regolare pagamento delle rette residenziali. Tali determinazioni verranno comunicate dall'interessato, o dal Comune obbligato, all'Amministrazione della Idea 2000 I.L. che ne curerà l'esatto rispetto.

Art. 9 - Tariffa di prenotazione posto letto

Sia per posti letto convenzionati che per posti letto a pagamento, in caso di ritardato ingresso, su richiesta del Residente e/o di un suo familiare, la Direzione applicherà la tariffa di prenotazione posto letto determinato pari al 60% della quota intera.

IL POSTO LETTO E LA STANZA DEL RESIDENTE

Art. 10 – Assegnazione posto letto e stanza del Residente

A ciascun Residente, all'atto dell'ingresso, viene assegnato il posto letto disponibile compatibile con le condizioni valutate dal gruppo di valutazione interno.

Il Residente può liberamente ricevere, nella propria stanza, le visite che ritiene più opportune, nel rispetto della persona con la quale eventualmente condivide la stanza.

L'accesso dei visitatori ai piani di degenza è ristretto a soli casi particolari e autorizzati nel caso che delibere regionali o nazionali, per esigenze di salute pubblica e sicurezza, ne limitino l'entrata. Si ricorda che, in ogni caso, presso la Struttura sono presenti spazi comuni nei quali è possibile intrattenersi con gli amici, i parenti e i conoscenti, nel rispetto delle normative di sicurezza e salute.

I Residenti hanno la possibilità di personalizzare la propria stanza, compatibilmente con i limiti imposti dalla necessità di garantire le indispensabili manovre assistenziali da parte degli operatori e nei limiti delle necessità di convivenza e in ottemperanza ai requisiti di sicurezza.

I Residenti possono portare e trattenere nella loro stanza oggetti personali (soprammobili, fotografie, quadri, lampade, televisore, radio), a condizione che gli stessi non siano di disturbo per l'eventuale persona convivente e non pregiudichino le ottimali condizioni di igiene e sicurezza.

In ogni caso **non è consentito** nelle camere l'uso di apparecchi riscaldanti, quali termocoperte, fornelli e ferri da stiro. Gli oggetti personali potranno essere ricollocati in caso di necessità o forza maggiore. È vietata ai Residenti, ai familiari ed al personale non autorizzato la regolazione e la manomissione degli apparecchi elettromedicali, degli ausili e degli impianti.

È consentito l'uso di apparecchi radiotelevisivi. Tali apparecchi dovranno essere dotati di auricolari o di altro sistema per l'ascolto individuale, onde non arrecare disturbo agli altri Residenti.

Art. 11 - Trasferimenti interni

Per esigenze sanitarie ed assistenziali, di convivenza o di sicurezza, il Coordinatore può trasferire il Residente in un altro posto letto, in un'altra stanza, anche se in un piano diverso.

Lo spostamento viene effettuato previa valutazione del caso da parte dell'equipe, informato il familiare di riferimento.

L'eventuale opposizione del Residente o del familiare di riferimento non costituisce motivo di sospensione del trasferimento.

Art. 12 - Ricovero ospedaliero

In caso di ricovero ospedaliero, salva diversa volontà dei Residenti o dei familiari, viene conservato il posto letto secondo le disposizioni previste nella Carta di Servizi.

Art. 13 - Rientro al domicilio

Al fine di mantenere contatti e legami con le proprie famiglie e con la comunità di riferimento, i Residenti possono rientrare al domicilio o assentarsi dalla R.S.A. su richiesta scritta propria o dei familiari/referenti e dietro autorizzazione scritta del Coordinatore, sentito il MMG, conservando la titolarità del posto letto e pagando regolarmente la retta alberghiera residenziale, secondo le condizioni stabilite nella **Carta dei Servizi**.

Per tale periodo di rientro al domicilio, il medico di medicina generale rimane quello della RSA e viene garantita la fornitura di farmaci e presidi.

Durante l'assenza cessa ogni responsabilità della R.S.A. per eventuali danni subiti o provocati dal Residente a qualsiasi titolo.

SERVIZI ED ATTIVITÀ

Art. 14 - Servizi a favore del Residente

Tutti i Residenti hanno diritto di fruire di tutti i servizi erogati, di carattere residenziale, alberghiero, socio-assistenziale, sanitario e riabilitativo, come dettagliati nella **Carta dei Servizi**.

Art. 15 - Visite mediche e specialistiche - informazioni sanitarie e costi

Il personale sanitario informa adeguatamente il Residente e/o il familiare/referente della necessità di sottoporlo a visita e/o a esame specialistico.

L'esito della visita e/o dell'esame specialistico può essere richiesto al Medico della RSA.

Per le visite specialistiche od esami strumentali da eseguirsi fuori dalla struttura e per eventuali ricoveri ospedalieri, è richiesta la presenza di un familiare/referente; qualora ciò non sia possibile la Casa di Riposo garantirà l'accompagnamento con personale volontario della locale Misericordia, che provvederà con i propri mezzi. Al fine di agevolare le famiglie in questo compito, le date e gli orari degli appuntamenti verranno, per quanto possibile, comunicate con anticipo ed eventualmente concordate.

I costi delle visite mediche specialistiche e degli esami strumentali e del trasporto da effettuarsi al di fuori della struttura sono a carico del residente nel caso in cui questi non sia esente dal ticket.

Art. 16 - Incontri con i familiari

Al fine di mantenere i contatti e i legami con i familiari, a ciascun Residente è consentito invitare persone gradite in occasione del compleanno o di festività o quando lo si desidera, nel caso che non vi siano disposizioni che limitino gli accessi alla struttura.

È altresì facoltà dell'Amministrazione promuovere la partecipazione dei familiari o di persone care ai Residenti al pranzo in particolari occasioni e festività, nel limite di due persone per Residente.

Art. 17 – Comunicazione con i Familiari

L'ospite, nel caso abbia necessità di comunicare con i parenti o contattare con gli amici, ha diritto di utilizzare il telefono della struttura.

In caso di difficoltà per i parenti o conoscenti di fare visita all'ospite è possibile effettuare anche videochiamate utilizzando il cellulare o il tablet della struttura. Ai familiari sono comunicati i relativi numeri telefonici.

Il personale, garantendo il rispetto della privacy, se lo ritiene necessario, aiuta l'ospite nella gestione della chiamata.

Art. 18 – Servizio di custodia dei beni

Il Residente o suo referente può in ogni momento richiedere il servizio di custodia di beni o di denaro; dei beni o valori consegnati e in seguito prelevati, sarà rilasciata apposita ricevuta.

La Direzione risponde solo per i beni e/o i valori portati dai Residenti/referenti e consegnati al Referente di struttura e dalla stessa accettati in custodia. Per motivi di sicurezza è preferibile che non siano depositati in custodia beni di notevole valore.

La Direzione declina ogni responsabilità per i beni e/o valori conservati personalmente nelle stanze dei Residenti.

Art. 19 - Servizio di Trasporto

La Casa di Riposo San Romualdo ha stipulato un accordo con la locale Misericordia che offre il servizio di trasporto (mezzo e conducente) dei residenti presso strutture sanitarie esterne per esami o visite programmate, con l'utilizzo di personale volontario o dipendente, senza addebito al residente di alcuna tariffa aggiuntiva.

A fronte di questo servizio, il residente o suo referente può corrispondere alla Associazione un'offerta libera.

Art. 20 - Cambio di residenza

Il Residente a tempo indeterminato, in applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente, è tenuto a trasmettere al Comune di Pratovecchio Stia la richiesta di cambio di residenza.

Art. 21 - Certificazione amministrativa

Durante la permanenza in struttura e dopo la dimissione si possono richiedere all'Amministrazione certificati attestanti la degenza, che non riportano dati sanitari.

DIRITTI E DOVERI DEI RESIDENTI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 22 - Rapporti con i Residenti - responsabilità

I Residenti hanno la libertà di uscire dalla struttura, anche in autonomia, salve prescrizioni o limitazioni del Coordinatore Sanitario o del medico.

La Direzione della Casa di Riposo San Romualdo non risponde di eventuali danni arrecati a sé stessi o a terzi durante le uscite individuali effettuate spontaneamente dai residenti.

Le uscite dei Residenti dovranno aver luogo, per necessità organizzative, nell'arco di tempo fra le ore 9:00 e le 18:00, salvo diversa autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, all'Infermiere o all'Assistente di riferimento.

Art. 23 - Diritti dei Residenti

Ogni Residente ha diritto ad un inserimento adeguato alle sue esigenze fisiche e morali ed a una corretta valutazione ed assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni.

Le prestazioni sono ispirate al principio di personalizzazione dell'assistenza e di uguaglianza, valutate le specifiche condizioni di bisogno e le risorse per ogni Residente. L'erogazione dei servizi è improntata a criteri di obiettività e di imparzialità, non compiendo alcuna distinzione in ordine di sesso, razza, religione e opinioni politiche.

La Direzione si impegna a garantire l'erogazione dei servizi in maniera continuativa, regolare e senza interruzioni durante l'intero arco dell'anno. Ogni disservizio verrà tempestivamente affrontato al fine di contenere i disagi dei Residenti e dei loro familiari.

Art. 24 - Diritto all'informazione

La Direzione della Casa di Riposo assicura una corretta informazione sul proprio funzionamento e considera fondamentale la chiarezza e la tempestività d'informazione. L'informazione viene realizzata attraverso comunicazioni della direzione, riunioni, sito internet, e attraverso incontri periodici con i Residenti e i familiari/referenti degli stessi.

Art. 25 - Rappresentanti dei Residenti

La Direzione della Casa di Riposo San Romualdo favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei residenti e dei loro familiari alle scelte organizzative di carattere generale, riconoscendo loro un ruolo consultivo e propositivo tramite un loro rappresentanti eletti nell'Organo di Rappresentanza. Per dettagli sull'elezione del rappresentante dei residenti e sul funzionamento dello stesso si rinvia all'apposito **Regolamento** approvato dalla Direzione, che può essere scaricato dal sito al link: <https://www.idea2000il.it/wp-content/uploads/2022/01/RegolamentoFamiliari.pdf>, (accesso dalla pagina della casa di riposo) o richiedendo una copia al Referente della struttura.

Art. 26 "Persona di riferimento" per il residente

La Casa di Riposo, al fine di salvaguardare gli interessi del residente, richiede che venga identificata tra i propri familiari una "persona di riferimento" a cui rivolgersi e dare informazioni e comunicazioni sia di natura sanitaria ed assistenziale che di natura amministrativa. La persona di riferimento coincide con l'amministratore di sostegno o con il tutore dove nominato. La persona di

riferimento indica un suo sostituto per i casi in cui non sia rintracciabile in situazioni di urgenza. Alla "persona di riferimento" del residente saranno date le seguenti informazioni:

- Informazioni sullo stato di salute del residente
- Avviso di ricovero ospedaliero
- Avviso di visita specialistica esterna
- Avviso di un evento eccezionale/critico/variazioni importanti dello stato di salute
- Invito alla partecipazione alla riunione d'equipe in cui si elabora il Piano Assistenziale Individualizzato - Trasmissione del Piano Assistenziale Individualizzato aggiornato
- Avviso di decesso, se il residente decede in RSA (se il residente decede in ospedale la persona di riferimento sarà avvisata direttamente dal personale dell'ospedale)
- Comunicazioni varie da parte dei settori interni della RSA (es.: direzione, amministrazione, fisioterapia, animazione)

La "persona di riferimento" del Residente è l'unico destinatario delle comunicazioni sopra riportate e si impegna a trasferire le informazioni e le comunicazioni ricevute ad altri familiari o soggetti interessati ad essere aggiornati, qualora il Residente fosse impossibilitato a farlo personalmente.

In caso di ricovero ospedaliero, il personale infermieristico della RSA trasmette all'Ospedale le informazioni sanitarie del Residente e il solo recapito della "Persona di riferimento", la quale potrà eventualmente lasciare all'Ospedale ulteriori recapiti.

Art. 27 - Doveri dei Residenti

Durante il soggiorno all'interno della Casa di Riposo, i Residenti sono tenuti ad adottare un comportamento decoroso e rispettoso dei diritti e delle esigenze di tutte le persone presenti e dovranno anche avere cura dei beni di presenti nella struttura, evitando sperperi, deterioramenti e danni.

Dovranno osservare gli orari stabiliti e le regole d'igiene comune e personale, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione, evitando di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente durante le ore di riposo.

Di eventuali danni causati il responsabile sarà tenuto a rispondere a norma di Legge.

Il responsabile del servizio potrà richiamare l'ospite al rispetto delle suddette norme, sia oralmente che per scritto. Nella casa di ripetitivi comportamenti non conformi dell'ospite, la Direzione può proporre le dimissioni dell'ospite.

Art. 28 - Divieti

La Direzione vieta la somministrazione di qualsiasi cibo o bevanda non confezionati, o farmaco proveniente dall'esterno, al fine di poter effettuare un maggior controllo dell'alimentazione del Residente ed inoltre per prevenire eventuali interazioni con le terapie in corso.

Tutti gli alimenti che verranno rinvenuti negli armadi, comodini o tavoli all'interno della camera verranno prelevati dagli operatori di assistenza o dal personale infermieristico e riconsegnati, non appena possibile, ai familiari del Residente.

All'interno della Casa di Riposo sono applicate le vigenti disposizioni di Legge in ordine al divieto di fumo. Tutti sono tenuti al rispetto di tale normativa. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di Legge.

Art. 29 - Norme di sicurezza e antincendio

Al fine della prevenzione degli incendi, i Residenti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste in materia, ed in particolare:

- non fare uso di fiamme libere, come fornelli o stufe di qualsiasi tipo;
- non gettare nei cestini mozziconi di sigarette o materiali infiammabili;
- non utilizzare apparecchi riscaldanti, quali termocoperte, fornelli e ferri da stiro e ogni altro utensile potenzialmente pericoloso.

Nel caso in cui fossero rinvenuti fornelli, stufe o altre attrezzature non consentite ovvero non autorizzate, il personale operante è autorizzato a requisirle e a consegnarle ai parenti del Residente.

In caso di emergenza (presenza di fumo o incendio in atto) il Residente o i familiari presenti devono immediatamente avvisare il personale in servizio che è stato istruito per operare in caso di incendio ed attenersi alle disposizioni che verranno impartite.

I Residenti sono tenuti a collaborare ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione incendi rispettando le indicazioni e le direttive stabilite dalle procedure antincendio. Tali prescrizioni valgono anche per familiari e visitatori.

Art. 30 - Dotazione messa a disposizione del Residente

Il Residente ha il dovere di mantenere in buono stato quanto messo a sua disposizione, così come la propria stanza e gli spazi comuni, gli arredi e suppellettili, gli impianti e le apparecchiature che vi sono installate, adeguandosi alle richieste e prescrizioni stabilite dalla Direzione al fine di garantire la perfetta utilizzazione.

A tal fine il Residente ha l'obbligo di segnalare al personale l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature e di consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione di entrare nella stanza per provvedere a controlli e riparazioni. Ogni intervento e riparazione è consentito alle sole persone autorizzate dalla Direzione.

Il Residente sarà tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 31 - Dotazione personale del Residente

La biancheria e gli effetti personali dei Residenti devono essere identificabili apponendo sugli stessi specifico contrassegno. Al momento dell'ingresso sarà redatto con il Referente l'inventario del vestiario e/o degli oggetti consegnati. La Direzione declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero smarriti per la mancanza di contrassegno e/o rovinati durante il lavaggio perché non conformi alle caratteristiche indicate dalla Direzione. I familiari/referenti sono invitati a curare il necessario reintegro/sostituzione degli indumenti.

Art. 32 - Doveri dei familiari

I familiari/referenti sono tenuti a:

- non asportare materiale, attrezzature, ausili di assistenza, suppellettili, prodotti o alimenti di proprietà della Casa di Riposo;
- non prelevare, senza autorizzazione, materiale, presidi e prodotti da carrelli o da depositi;
- garantire la disponibilità di capi di abbigliamento puliti, decorosi, adeguati alle esigenze del Residente;
- garantire la disponibilità di quanto necessario al Residente per la propria cura, su indicazione del personale addetto;
- rispettare le indicazioni del personale infermieristico e/o assistenziale in merito a diete, farmaci e quant'altro abbia un impatto diretto sulla gestione del Residente.

Art. 33 - Doveri dei visitatori

I Residenti possono ricevere visite da chiunque, nel rispetto di modalità e tempi indicati negli orari di visita definiti nella **Carta dei Servizi** e dalle disposizioni emanate dalla Direzione.

I visitatori sono invitati al rispetto delle indicazioni fornite dal personale in servizio, astenendosi dal prendere iniziative senza la necessaria autorizzazione. Inoltre sono invitati a favorire il rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 34 - Accesso di animali in struttura

Nella residenza sono ben accolti animali domestici di proprietà di ospiti o loro parenti o conoscenti, considerata la loro grande importanza sul piano affettivo.

Tutti i proprietari di animali devono rispettare le seguenti regole:

- gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio sia all'interno della residenza che negli spazi esterni;
- gli animali non devono entrare nelle sale da pranzo mentre si distribuiscono e si consumano i pasti;
- gli animali possono entrare nelle stanze da letto solo dopo che i loro proprietari avranno avvisato gli ospiti residenti in quelle stanze ed ottenuto la loro approvazione;
- gli animali non devono mai entrare né negli ambulatori infermieristici, né nei cucinini di piano.
- gli animali non devono per nessun motivo essere lasciati incustoditi in qualsiasi zona della residenza.
- il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni eventualmente lasciate dall'animale negli spazi verdi esterni.

Qualora l'animale arrechi disturbo o si renda responsabile di danni a persone e/o cose ne risponderà il legittimo proprietario e l'animale verrà immediatamente allontanato dalla struttura.

Art. 35 - Assicurazione

La Casa di Riposo è coperta da assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) per danni causati ai Residenti e/o agli effetti personali degli stessi derivanti da una responsabilità diretta.

Qualsiasi danno causato a terzi dal Residente o da altro soggetto estraneo all'organizzazione, nell'ambito della sua autonomia e libertà personale, non implica né comporta alcuna responsabilità presente o futura per la Casa di Riposo San Romualdo.

NORME GENERALI

Art. 36 - Rapporti con il personale

Il Residente e i familiari devono tenere un comportamento corretto nei confronti del personale dipendente, ed in particolare:

- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale piano di attività;
- non devono fare pressioni sul personale per ottenere trattamenti di favore;
- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione.

Art. 37 - Rapporti fra i Residenti

Ogni Residente ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del proprio credo religioso e delle proprie idee politiche e sociali. Ciascun Residente deve improntare i propri comportamenti alle regole di buona convivenza in ambiente comunitario, evitando tutte quelle manifestazioni e azioni che possano offendere, infastidire o danneggiare altri Residenti.

Art. 38 - Rapporti tra Residenti e terzi

La Direzione della Casa di Riposo rimane estranea a qualsiasi rapporto patrimoniale fra i Residenti e i terzi. Non si assume, quindi, alcuna responsabilità ed alcun onere per quanto concerne la trattazione di pratiche patrimoniali, fiscali e giuridiche in genere, di competenza dei Residenti.

Art. 39 - Coinvolgimento di familiari e conoscenti

La Direzione della Casa di Riposo favorisce e promuove la presenza ed il coinvolgimento dei familiari e dei conoscenti ai fini del mantenimento delle relazioni con le reti familiari ed amicali, indispensabili al benessere psico-fisico del Residente.

L'intervento del familiare può altresì avvenire a supporto delle attività socio-assistenziali erogate al Residente; per tale presenza, la Casa di Riposo è esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati dal familiare e dal conoscente del Residente nell'ambito della struttura.

ASSISTENZA PRIVATA

Art. 40 - Assistenza privata

In particolari e documentate situazioni (bisogno di assistenza continua, fasi terminali e simili) il Residente o i familiari possono incaricare persone esterne per lo svolgimento di un'assistenza specifica aggiuntiva rispetto a quella erogata dal personale della RSA.

Qualora l'assistenza privata sia fornita da persone incaricate dai familiari dei Residenti, gli stessi devono farsi carico delle relative responsabilità assicurative e civili, comunicando preventivamente e per iscritto, all'Amministrazione, il nominativo i giorni e gli orari di presenza del loro incaricato presso la struttura. I familiari devono anche concordare con il Responsabile del nucleo i criteri assistenziali che dovranno essere comunicati all'assistente privato e da questi rispettati.

Art. 41 - Doveri delle assistenze private

Le assistenze private dei Residenti, nello svolgimento del loro servizio, non possono prendere autonome iniziative nella somministrazione di cibi, bevande o terapie, per le quali è indispensabile rivolgersi al personale della Casa di Riposo.

Non possono inoltre interferire, in alcun modo, nell'organizzazione del lavoro dei nuclei, nei programmi di assistenza, né utilizzare, senza autorizzazione, beni, ausili e attrezzature della Struttura

La Direzione della Casa di Riposo ha facoltà di allontanare l'assistente privato che assuma comportamenti incoerenti con i bisogni di salute e di assistenza dell'utente o tali da arrecare disturbo ad altri utenti o da aggravare il lavoro svolto dal personale della Casa di Riposo, e ne dà comunicazione al Residente o ai suoi familiari.

La Direzione della Casa di Riposo non assume alcuna responsabilità per l'opera svolta dagli assistenti privati e si riserva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

TERMINE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO

Art. 42 - Dimissione del Residente

Il Residente o il suo familiare di riferimento o il tutore o l'amministratore di sostegno possono decidere in qualsiasi momento di interrompere la permanenza presso la RSA, presentando all'Amministrazione della Casa di Riposo domanda scritta di dimissione definitiva con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 43 - Decesso del Residente

In caso di decesso del Residente, i rapporti saranno tenuti esclusivamente con la Persona di riferimento; in sua assenza gli aventi causa dovranno presentare alla Direzione la documentazione attestata tale loro qualità in base a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Quando si verifica il decesso di un Residente, la salma viene trasportata nella camera mortuaria adeguatamente attrezzata. Le disposizioni relative alle onoranze funebri e le conseguenti spese sono di competenza dei familiari, del referente o, in loro assenza, degli eredi. Nel caso di Residenti indigenti, gli oneri sono a carico del Comune di provenienza.

I familiari dovranno provvedere tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla data del decesso, al ritiro di tutti gli effetti personali del defunto e di quant'altro di sua proprietà.

Art. 44 - Esclusione del Residente

La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;

- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

La comunicazione della dimissione deve essere comunicata all'ospite o al suo legale rappresentante con un preavviso di almeno 15 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Accettazione del Regolamento

Copia del presente Regolamento viene consegnata a ciascun Residente o persona di riferimento al momento dell'ingresso.

L'accoglimento presso la RSA comporta la piena e completa accettazione del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento ad altri Regolamenti interni, alla **Carta dei Servizi**, a direttive, norme e leggi vigenti.

Art. 46 - Infrazioni al presente Regolamento

Qualsiasi infrazione al presente Regolamento verrà sottoposta alla valutazione della Direzione che procederà ad adottare gli opportuni provvedimenti individuali.